

## Anche per la “compilazione” servono apposite forme di qualificazione

Nella tenuta dei conti e nella predisposizione del bilancio garantiscono che le risultanze dei prospetti di sintesi sono frutto del lavoro di esperti

/ Raffaele MARCELLO

*Pubblichiamo l'intervento di Raffaele Marcello, Consigliere del CNDCEC con delega alla Revisione legale e ai Principi contabili e di valutazione.*

È di qualche giorno addietro l'importante sentenza n. [14815/2017](#) della Corte di Cassazione che va confermando il convincimento, maturato da tempo da noi commercialisti, che le attività professionali debbano essere svolte da soggetti riconosciuti e, quindi, in possesso di **adeguate competenze** specifiche.

L'espletamento di tali attività da parte di soggetti qualificati persegue l'interesse generale, come evidenzia sempre più spesso – oltre che dalla cronaca – anche dalla prassi giurisprudenziale.

Nello specifico, la richiamata sentenza ricorda che il DLgs. 139/2005 inserisce tra le altre attività di “riconosciuta competenza tecnica” per gli iscritti alla Sezione A dell'Albo anche la “tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali”.

La Cassazione chiarisce il principio per il quale chi svolge in modo continuativo, organizzato e retribuito attività che sono individuate come **competenza specifica** di una professione, simulando di fatto l'iscrizione in un Albo, commette esercizio abusivo, anche qualora queste non siano attribuite in via esclusiva a tale categoria. La Suprema Corte, d'altra parte, non ha fatto niente altro che ribadire quanto già sancito dalla sentenza a Sezioni Unite n. [11545](#) del 23 marzo 2012.

Nel contesto specifico della tenuta dei conti e della predisposizione del bilancio, peraltro, da tempo il CNDCEC è dell'opinione che debbano essere utilizzate apposite **forme di “qualificazione”** per garantire i terzi che le risultanze quantitative emergenti dai prospetti di sintesi sono il risultato di un lavoro svolto da esperti, avvalorando, quindi, la qualità e la credibilità del bilancio. Il riconoscimento della presenza di una mano esperta è, per esempio, particolarmente utile per le so-

**cietà di persone**, nel momento in cui queste presentano il proprio bilancio agli istituti finanziari per ottenere un finanziamento o a investitori privati.

### Pratica non equiparabile alla revisione

La pratica sopra esposta, nota a livello internazionale come “**compilazione**” (“*compilation*”), non è evidentemente equiparabile alla revisione, che richiede un processo completo di controllo, né prevede l'espressione di un giudizio di controllo sull'attendibilità dei dati, bensì è un servizio che garantisce la bontà della modalità tecnica con cui il bilancio è stato predisposto.

L'iscritto mette, in sostanza, a disposizione della società la propria conoscenza in ambito **contabile** e di informativa/comunicazione finanziaria per l'adozione delle norme giuscontabili e delle disposizioni generalmente riconosciute dalla prassi (principi contabili nazionali o IFRS). La **responsabilità** della veridicità dei dati contabili resta in capo all'organo esecutivo, poiché l'attività dell'iscritto è limitata alla corretta adozione tecnica delle previsioni.

La prassi più autorevole oggi in materia è rappresentata dall'*ISRS 4410 Compilation Engagements* (Principio internazionale sui servizi professionali connessi n. 4410, Incarichi di compilazione), predisposto dall'IAASB, autorevole organismo che predispose i Principi di revisione internazionali. Di tale documento è stata fornita anche una guida da parte del Comitato per i piccoli e medi studi professionali istituito presso l'IFAC, organizzazione mondiale di esperti contabili, presso cui opera anche il citato IAASB.

Il Principio e la Guida possono fornire la base per lo svolgimento dell'attività in oggetto.

In sintesi, è bene che la **qualità** sia visibile e riconoscibile anche da terzi, dal momento che – le sentenze lo ricordano – la professionalità non è un dono naturale, ma una caratteristica conseguita dai professionisti con grande sacrificio.